

DE FILIPPO, relatore. Dirò poche parole sull'emendamento dell'onorevole Bellazzi. Se egli vuole una dichiarazione nel senso più ampio che debba essere quell'emendamento esteso non solo all'esercito, ma anche ai volontari, gliela volgo formale e solenne, a nome della Commissione, la quale l'ha precisamente intesa a questo modo. Ma l'onorevole Bellazzi vorrebbe una cosa di più; non si limita a chiedere che nella liquidazione da farsi della pensione dei volontari che avessero combattuto le battaglie italiane dovesse computarsi la campagna per un anno di più, ma vorrebbe rifare i ruoli delle liquidazioni già fatte.

Ora non è possibile che per coloro i quali hanno già ottenuta la loro liquidazione si torni nuovamente alla Corte dei conti per rifare queste liquidazioni, e rifarle nel senso di una legge la quale va ad essere promulgata forse di qui ad un mese, dopo che il Senato l'avrà approvata.

Sotto questo secondo punto di vista per verità la Commissione non può seguire l'onorevole Bellazzi; ma se infine, lo ripeto, egli intende di chiarire l'articolo 10 nel senso che esso è esteso ancora ai volontari, la Commissione lo ritiene per chiarito ampiamente, perchè nel suo modo di vedere non ha mai avuto alcun dubbio su questo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Bellazzi sia appoggiato.

(È appoggiato).

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Ministero non potrebbe accettare quest'emendamento per le ragioni che sono state dette dall'onorevole relatore della Commissione, alle quali pienamente si associa anche in quanto si riferisce alla dichiarazione di applicabilità delle altre disposizioni analoghe a quelle cui si riferisce l'emendamento proposto.

Ma in verità non credo che neppure valga l'esempio dall'onorevole Bellazzi invocato dell'articolo stato votato ieri, perchè là non si trattava di ritornare sopra liquidazioni, mentre qui si tratta di rifare liquidazioni già fatte.

Se adottassimo l'emendamento, noi prenderemmo delle disposizioni delle quali non conosciamo la portata. Se l'onorevole Bellazzi considera pacatamente tutte le conseguenze pratiche derivabili dal suo emendamento, sono sicuro che egli stesso si accorgerà delle eventualità senza fine nelle quali ci lancieremmo se il suo emendamento fosse convertito in articolo di legge.

Per questi motivi, mentre lodo grandissimamente le intenzioni dell'onorevole Bellazzi, ed a queste mi associo, in quanto si possono soddisfare con l'estendere l'applicazione delle disposizioni già deliberate, non potrei che pregare la Camera a non volere accogliere quest'emendamento, se pure, ciò che credo e spero e che sarebbe più desiderabile, l'onorevole Bellazzi non acconsentisse a ritirarlo.

BELLAZZI. Accetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro per l'interno, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellazzi avendo ritirato il suo emendamento, passeremo all'articolo 44.

FERRARIS. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ferraris.

FERRARIS. Io ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza un articolo addizionale che si riferisce alle disposizioni transitorie che sta in rapporto col l'articolo 11; a me pare che giacchè venne l'articolo addizionale Bellazzi all'articolo 10 proposto e trattato prima dell'articolo 44, anche qui vi potrebbe trovare sede questa mia proposizione; tanto più se mi sarà dato di fare un brevissimo sviluppo, col quale mi propongo di trattenere la Camera pochissimi momenti.

PRESIDENTE. Allora, prima di procedere all'articolo 44 darò comunicazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferraris:

« Il tempo passato in *disponibilità* da impiegati in amministrazioni regolate da leggi particolari che non riconosceranno lo stato di aspettativa, sarà calcolato per la sola metà, giusta l'articolo 11. »

Il deputato Ferraris ha la parola per isvolgere la sua proposta.

FERRARIS. Nell'articolo 11 stava proposto dal ministro che in tutti i casi di disponibilità o di aspettativa non previsti nel principio dell'articolo, il tempo sarebbe stato valutato per l'intero, ma per emendamento proposto dall'onorevole Salaris venne fatta una distinzione.

In altri casi si stabilì dovesse valutarsi per intero il periodo della disponibilità medesima e per lo contrario si riducesse a metà il tempo passato in condizione di aspettativa.

Non ripeto le ragioni che indussero la Camera a questa disposizione perchè sono nella mente di tutti, e d'altronde sono ragionevolissime; ma per disposizione transitoria egli è a vedersi se questa norma, la quale in astratto è applicata a due stati diversi, normalmente giustissima, non produrrebbe per avventura un effetto contrario agli intendimenti della Camera nello adottare questa modificazione quando si applicasse ad uno stato di legislazione in cui la condizione della disponibilità fosse perfettamente uguale a quella di aspettativa.

Ora il signor commissario regio che così minutamente conosce tutte le leggi che regolano lo stato e la condizione degl'impiegati anteriormente a quella che ora si sta discutendo, non disconosce, a mio credere, che vi sono delle legislazioni anteriori, giusta le quali non si ammetteva la condizione speciale che noi qualificiamo di aspettativa, e che in conseguenza si confondeva perfettamente con quella di disponibilità.

Se adunque non introduciamo una distinzione ne verrebbe quella ingiustizia contro l'intendimento della Camera che ad alcuni impiegati i quali sarebbero stati effettivamente posti in condizione di aspettativa si applicherebbe la disposizione degl'impiegati che riguarda la condizione in disponibilità: in altri termini, ad al-